



**“Delega al Governo per la riforma del Terzo  
settore, dell'impresa sociale e per la disciplina  
del Servizio civile universale”  
A. S. 1870 Governo  
(già A. C. 2617)**

Osservazioni e proposte di modifica  
Roma, 6 luglio 2015

---

---

**A cura della  
Commissione  
Non Profit**

PRESIDENTE  
Flavio Pizzini

COMPONENTI  
Spaccapaniccia Serenella  
Boni Lorenzo  
Caizzone Francesco  
Della Fonte Gualtiero  
Gaito Aniello  
Giaroli Massimo  
Mingrone Pierluigi  
Moiso Mario Paolo  
Pallotta Claudio  
Perrotta Francesco  
Savio Enrico

RICERCATORE  
Matteo Pozzoli

---

---

## Indice

Premessa .....	4
1. Brevi osservazioni in merito alle modifiche proposte dal CNDCEC .....	4
2. Proposte di modifica.....	7

Allegato

---

## Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in seguito anche "Consiglio Nazionale") -per il tramite della propria istituita Commissione "no profit"- ha affrontato con grande attenzione, ritenendo l'argomento di estrema attualità e importanza la riforma del Codice Civile che si è, per il momento, sostanziata nell'approvazione da parte della Camera dei deputati del Disegno di legge A. S. 1870 recante la "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" (già A. C. 2617).

Il Consiglio Nazionale ha già consegnato al sottosegretario al Welfare, On. Luigi Bobba un documento contenente le proposte guida della categoria sulla riforma del Terzo settore (si veda l'Allegato) e successivamente preso parte a un'audizione parlamentare.

A seguito di detta audizione sono stati, inoltre, presentati taluni emendamenti, prevalentemente concernenti le tematiche inerenti l'operatività degli enti del Terzo settore, all'Assemblea della Camera dei deputati, che ha ritenuto di accoglierne una parte.

Al fine di fornire un ulteriore contributo ai lavori parlamentari in corso, la Commissione "no profit" del Consiglio Nazionale ha esaminato il testo di legge approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati, oggetto attualmente di analisi da parte della Commissione "Affari Costituzionali" del Senato e ha prodotto le seguenti proposte motivate di emendamenti.

### 1. Brevi osservazioni in merito alle modifiche proposte dal CNDCEC

Il Consiglio Nazionale ha accolto assai favorevolmente la riforma in atto e ritiene che il disegno di legge di delega commentata segni un passaggio epocale verso la riorganizzazione del Settore. Proprio in quest'ottica, considera la riforma un'occasione e, allo stesso tempo, un passaggio assai delicato per la creazione di un sistema di norme coordinato e funzionale allo sviluppo del movimento. E' opinione condivisa da tutti gli operatori che gli attuali disposizioni e adempimenti normativi risultino spesso tra loro incoerenti e, talora, eccessivi, anche in ragione della proliferazione del numero delle norme di settore, che ha favorito la sovrapposizione delle fattispecie regolate e la sproporzione delle regole rispetto agli interessi rappresentati da tali realtà. D'altra parte, le agevolazioni concesse agli enti del Terzo settore sono stato talvolta utilizzate con finalità diverse rispetto a quelle per cui erano state pensate: è dunque interesse della società e della nostra Categoria creare norme quanto mai chiare ai fini di una efficiente gestione delle risorse pubbliche e private messe a disposizioni degli enti del Terzo settore.

È, per questo, salutata con particolare favore l'intenzione del Legislatore delegante non soltanto di provvedere alla revisione della disciplina del Titolo II del Libro primo del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (art. 1 comma 2, *lett. a*)), ma di realizzare una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria, pervenendo

---

alla redazione di un vero e proprio testo unico del Terzo settore, evidentemente connotato da una unitarietà di criteri direttivi e fattispecie definitorie.

Una definizione civilistica “unica” di ente no profit, che prescinde quindi dalla forma giuridica rivestita (fondazione, associazione riconosciuta o meno) e dall’attività svolta per il raggiungimento del fine, non può che essere accolta benevolmente, così come appare cruciale coordinare la figura giuridica di ente privato del Terzo settore con la figura fiscale di ente non commerciale.

La riforma toccherà inevitabilmente aspetti di estremo interesse per i Commercialisti, che sono da sempre coinvolti in problematiche di gestione, amministrazione, rendicontazione e controllo degli enti no profit. Su tali elementi, come per tutti gli aspetti concernenti l’applicazione della norma, il Consiglio Nazionale è disponibile e a servizio degli organi legiferanti, rendendosi disponibile a dare il proprio contributo per l’analisi delle proposte avanzate.

In questa visione, si ribadisce che i principi di pubblicità e trasparenza devono essere considerati elementi trainanti per la stesura e l’organizzazione delle norme.

Al fine dell’applicazione pratica di tali principi, si ritiene di dover evidenziare sinteticamente, rinviando alla lettura degli emendamenti per un’analisi più approfondita, solo alcuni ulteriori profili considerati di particolare rilevanza per la buona riuscita della riforma.

Un sistema trasparente non può prescindere dalla pubblicità degli enti e degli atti da questi compiuti. Il testo del ddl propone l’istituzione di un “Registro unico del Terzo settore” presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La positiva esperienza ventennale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, in realtà, fornisce già oggi le adeguate garanzie di funzionalità e trasparenza. Evidentemente, potrebbero essere previste condizioni agevolative anche in termini di costo per il deposito degli atti degli enti privati del Terzo settore. Così facendo, peraltro, in considerazione dell’operatività corrente delle Camere di commercio, i costi complessivi della tenuta del Registro delle imprese sarebbero sicuramente inferiori rispetto alla definizione di una struttura nuova e il raggiungimento dello scopo pubblicistico risulterebbe più veloce e semplificato.

Un appropriato sistema di enti privati del Terzo settore non può neppure prescindere dalla previsione di adeguati strumenti di rendicontazione e controllo. La rendicontazione per gli enti no profit è un obbligo morale, prima ancora che normativo. Rendere conto dell’attività svolta, infatti, è insito nella natura stessa degli enti che possono operare, nella stragrande maggioranza dei casi, solo grazie agli sforzi della società civile e degli enti pubblici, che delegano a tali strutture il perseguimento di scopi ideali e di interesse generale.

La rendicontazione finanziaria delinea lo stato di salute di un’azienda, mentre la rendicontazione non finanziaria ambisce a illustrare i risultati e l’impatto sociale ottenuto, le modalità di svolgimento dell’attività, l’organizzazione e l’orientamento futuro. Le due tecniche di rendicontazione si completano e integrano tra loro nelle realtà non lucrative. Per questo motivo, a livello di legge delega, è importante chiarire tale prospettiva e prevedere, quale ulteriore integrazione informativa, la predisposizione del documento comunemente definito “relazione di missione”.

La funzione di controllo è, poi, essenziale per la tenuta del sistema, al fine di reprimere o meglio dissuadere in origine tutti quei fenomeni elusivi e di abuso dell’istituto di ente no profit.

---

Inoltre, una volta legislativamente individuate le attività solidaristiche e gli scopi di utilità sociale da perseguire o la natura sociale dei beni e servizi prodotti e scambiati dalla ulteriore categoria di enti no profit, c.d. di “utilità generale” (alla quale evidentemente saranno riconosciuti maggiori benefici di carattere tributario, secondo una fiscalità compensativa di carattere generale), dovranno anche essere previste adeguate forme di verifica effettuate da apposito organo di controllo inerenti il rispetto effettivo e non soltanto formale o statutario delle finalità sociali che si intende perseguire.

In aggiunta, oltre all'introduzione di norme miranti alla definizione e valutazione dell'impatto sociale di tali enti, la previsione di adeguati strumenti e procedure miranti alla misurazione e attestazione dello stesso, evidentemente fondati su un sistema di controllo interno articolato sul modello del collegio sindacale, che garantiscano la correttezza, l'efficacia, l'indipendenza e la periodicità di tale misurazione.

Il disegno di legge porta ad avere un ordinamento disciplinato del Terzo settore e anche le responsabilità possono essere individuate meglio, differenziando tra enti che svolgono attività d'impresa e non. Si suggerisce, pertanto, fin da adesso di tenere in considerazione anche il tema della fallibilità e non fallibilità di tali enti, così da creare una normativa esaustiva in tutti i suoi aspetti. Vi sono, infatti, circostanze in cui gli enti del Terzo settore possono assumere una rilevanza assai significativa dal punto di vista dimensionale. Soprattutto in tali situazioni, la previsione di una disciplina sulla fallibilità –e, quindi, sull'accesso alle varie forme delle procedure concorsuali- appare opportuna, al fine di garantire adeguatamente i soggetti che, a diversi livelli, interagiscono con tali enti, contribuendo a rendere più chiari i rapporti e le conseguenze derivanti da un eventuale stato di crisi o di insolvenza.

In ultimo, stante il rilevante impatto che le modifiche presumibilmente avranno in termini operativi, si ritiene necessario prevedere dettagliate norme transitorie ai fini della gestione dei profili tecnici e applicativi delle disposizioni. In questa ottica, considerato che le Categorie professionali saranno fortemente interessate dai nuovi adempimenti previsti dalla normativa, si ritiene fondamentale prevedere che tali norme di transizione siano inserite nella legge delega, facendo riferimento anche a una preliminare consultazione con gli Ordini professionali.

---

## 2. Proposte di modifica

Per tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale ha provveduto a redigere gli emendamenti che seguono.

### ART. 1

*Al comma 2, lettera b), le parole “i principi e i criteri direttivi” sono sostituite dalle seguenti: “principi e criteri direttivi univoci”.*

Relazione: L’inserimento di “principi e criteri univoci” identifica l’esigenza di creare uno stretto coordinamento tra la norma civilistica e quella di natura fiscale, come poi richiamato anche in sede di commento all’art. 6 del presente ddl.

Tale corrispondenza agevola sicuramente l’attività di controllo pubblico e contribuisce a creare un coordinamento tra le norme civilistiche e fiscali che oggi manca ed, anzi, è progressivamente complicato dalla creazione di nuove disposizioni, pronunciamenti giurisprudenziali ed amministrativi, fattispecie di genere.

---

## ART. 2

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole “partecipazione democratica” sono inserite le seguenti: “compatibilmente con la forma giuridica assunta dall’ente,”.*

Relazione: Risulta fondamentale mantenere la distinzione oggi già presente nel Codice Civile tra associazioni, riconosciute e non, fondazioni e comitati, poiché ognuna di queste realtà è caratterizzata da una identità e da una storia non livellabile e non confrontabile con le altre.

Appare, quindi, opportuno nell’emanazione del testo tenere conto che la declinazione del principio della “partecipazione democratica” creerebbe inevitabili problematiche di funzionamento alle fondazioni. Ad oggi, il modello delle fondazioni, che si è dimostrato valido dal punto di vista operativo, è esente, nella normativa fiscale, dal vincolo democratico e nel contesto civilistico non ci sembra che la fondazione si distingua per una richiesta di democraticità, essendo nei fatti un soggetto privo di organo assembleare. Il testo di delega tiene già conto di questo e comunque non potrebbe essere altrimenti essendo la natura di fondazione già definita dal Codice Civile.

A seguito dell’entrata in vigore dell’ultima disciplina del riconoscimento, il superamento del requisito della pubblica utilità per le fondazioni non risulta più una novità e certamente dev’essere confermato. In particolare, gli impieghi della fondazione in vista della protezione di soggetti deboli sono stati apprezzati anche quale più sicura alternativa domestica rispetto all’impiego di strumenti giuridici stranieri e meritano di essere promossi.

Uguualmente è auspicabile prevedere all’interno del Codice Civile, libro I, la fattispecie delle Fondazioni di partecipazione, realtà che coniuga i caratteri tutelanti che caratterizzano la Fondazione con la caratteristica di democraticità propria dell’organo assembleare (assemblea dei partecipanti).



---

## ART. 3

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “della personalità giuridica” sono inserite le seguenti: “, prevedendo la competenza del notaio, che redige l’atto pubblico di costituzione o trasformazione, ai fini del riconoscimento, e disponendo che la personalità giuridica si acquista tramite l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese debitamente suddiviso in specifiche sezioni”;
- b) le parole “attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente” sono sostituite dalle seguenti: “disponendo per le persone giuridiche l’obbligo di deposito dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente privato presso l’ufficio del Registro delle Imprese; definire gli obblighi di adeguatezza del patrimonio e di documentazione dell’ente privato necessari per l’iscrizione; prevedere che il Registro delle persone giuridiche costituisca una sezione dedicata del Registro delle Imprese, il cui funzionamento e la cui consultabilità siano analoghi al Registro delle Imprese stesso”.

2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

d-bis) prevedere il superamento del controllo di cui all’art. 25 del c.c. con la sua sostituzione con il controllo generale demandato al Registro delle Imprese, ferme restando le possibilità di controllo e i requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività;

d-ter) prevedere la disciplina di trasformazione tra gli enti del libro primo secondo i principi già esistenti per la trasformazione da società ad enti e viceversa;

d-quater) disciplinare la possibilità e i rapporti intercorrenti tra gruppi di enti non profit e / o gruppi di enti profit e non profit.

Relazione: La velocità e la semplificazione del processo di riconoscimento degli enti privati sarebbe agevolato se articolato sulle stesse modalità già previste dalla riforma organica del diritto societario per l’omologa degli atti societari. In questa previsione, sarebbe opportuno, in sede di testi delegati, chiarire la disciplina della trasformazione tra enti del Terzo settore, superando anche il recente orientamento giurisprudenziale che sembra negare la liceità per le associazioni di trasformarsi in fondazioni (parere del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015).

In questa prospettiva, è anche proposto di mantenere il Registro unico del Terzo settore di cui all’art. 4, co. 1, lett. i) invece che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso apposita sezione dell’ufficio del Registro delle Imprese. La tenuta del Registro unico presso le Camere di commercio, con modalità analoghe a quanto previsto oggi per le società e gli enti tenuti alla pubblicità degli atti fondamentali e del bilancio, garantisce un efficace sistema di trasparenza. Contestualmente, tale soluzione permetterebbe di realizzare lo scopo prefissato con oneri inferiori rispetto a quelli necessari per l’attuazione della proposta, in ragione della attuale operatività delle Camere di commercio nonché del know how acquisito dai soggetti chiamati a gestire tale organizzazione. Si consideri, in aggiunta, che già oggi le

---

organizzazioni che esercitano un'impresa sociale depositano i propri atti fondamentali, il bilancio economico-finanziario, il bilancio sociale e il bilancio consolidato presso le Camere di commercio, secondo quanto previsto da apposita disciplina.

Ciò detto, qualora il legislatore optasse per mantenere il suddetto Registro unico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risulterebbe necessario dotare il Registro delle medesime caratteristiche e funzioni proprie dei registri tenuti presso le Camere di commercio; la consultabilità degli atti fondamentali e dei bilanci degli enti privati del Terzo settore è, infatti, corollario fondamentale del principio di trasparenza da cui muove la gran parte delle proposte contenute nella riforma commentata.

In relazione alla problematica degli enti con personalità giuridica, la riforma è l'occasione per superare/abrogare la normativa in materia di controllo amministrativo sulle fondazioni (art. 25 c.c.), normativa spessissimo non eseguita oppure, talvolta, mal interpretata. Tale norma che, di fatto, rappresenta un retaggio della concezione "autorizzatoria" del Codice Civile del 1942 ed è superata dal regime di controllo "pubblico" più generale dato dalla pubblicità dei bilanci, già prevista dalla riforma.

---

## ART 4

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: “, di rendicontazione,” sono sostituite dalle seguenti: “e di revisione, di rendicontazione finanziaria e non-finanziaria,”;
  - b) dopo le parole: “ dell’impiego di risorse pubbliche,” sono inserite le seguenti: “ed efficaci modalità di coordinamento con le funzioni di controllo pubblico e di vigilanza di cui all’art. 7”.
- 2) la lettera i) è soppressa;

### Relazione:

Le proposte inerenti la *lett. f)* introducono alcuni elementi economico-aziendali ritenuti fondamentali per la definizione di una struttura che possa operare, declinando poi tali funzioni a seconda delle casistiche, in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità, tutelando poi, allo stesso tempo, i portatori di interessi coinvolti a diverso livello nell’organizzazione aziendale. A tale fine, è inserita la possibilità di poter inserire, in sede di stesura dei decreti delegati, anche la funzione di revisione per gli organi di controllo che, allo stato attuale, sarebbero legittimati a svolgere la sola (ma imprescindibile) funzione di vigilanza.

In coordinamento, poi, con quanto previsto anche al successivo art. 7, co. 3, e come proprio nello spirito della legge delega, è utile ed opportuno inserire che la disciplina riguardi in modo più tecnico la rendicontazione sia finanziaria (il bilancio e gli eventuali allegati) e la rendicontazione non finanziaria, campo in cui rientra, appunto, il bilancio sociale di cui al sopra richiamato art. 7, co. 3. Sempre nell’ambito della rendicontazione non finanziaria, vale la pena osservare che la legge delegata dovrebbe disciplinare o semplicemente prevedere, delegando alla prassi operativa l’analisi tecnica del contenuto, la “relazione sulla missione”, documento ritenuto fondamentale in ambito no profit per l’illustrazione dell’attività svolta e, contestualmente, l’evidenza di ciò che è stato compiuto con le risorse pubbliche e dei privati.

Si propone, infine, di eliminare il disposto della lett. i) dell’articolo 4 del ddl, coerentemente con quanto previsto nelle proposte di modifica di cui all’art. 3, nel quale si indica di mantenere il registro degli enti privati del Terzo settore presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

La proposta di modifica relativa alla previsione nel presente articoli di modalità di coordinamento con le attività di vigilanza e controllo pubblico di cui all’art. 7 è finalizzata ad attribuire coerenza e certezza tra l’esecuzione delle attività

---

di controllo interno e l'espletamento delle attività richieste dalle altre forme di controllo, nell'ottica di individuare quantomeno i limiti generali delle relative responsabilità dei soggetti deputati a tali funzioni.

---

---

## ART. 5

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) *alla lettera d) dopo le parole “forme di controllo” è inserita la seguente: “interno”;*
- 2) *alla lettera h) le parole “senza fini di lucro” sono soppresse.*

Relazione: La modifica effettuata all'art. 3, co.1, *lett.d)* è necessaria per distinguere il controllo “interno”, a cui evidentemente il testo fa riferimento, con il controllo “pubblico” di cui all'art.2-bis (art.2-quater).

La modifica riportata alla *lett.h)* serve unicamente a livello tecnico ad allineare il contenuto del testo con le restanti parti previste a livello di ddl, anche nella considerazione che tutte le associazioni, per propria natura, non hanno scopo di lucro e che è impossibile, di conseguenza, avere associazioni con scopo di lucro.

---

## ART. 6

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) *alla lettera a) dopo le parole “dei dipendenti” sono inserite le seguenti: “dei volontari,”;*
- 2) *alla lettera d) le parole “di utili” sono sostituite dalle seguenti: “degli avanzi di gestione”.*

Relazione: Si propone l’inserimento esplicito del coinvolgimento dei volontari nella definizione dei modelli di gestione (art. 6, co.1, *lett. a*). Tale elemento, seppur desumibile dalla lettura interpretativa del testo – considerato che i volontari rientrano nel campo più ampio dei “soggetti interessati” alle attività aziendali”, evidenzia il ruolo di rilievo della categoria dei volontari rispetto agli altri portatori di interesse.

Le proposte di modifica dell’art. 6, co. 1, *lett. d*) sono funzionali a una revisione terminologia del disposto normativo che, così come proposto, appare essere non adeguato alla realtà degli enti privati del Terzo settore.

E’ da considerare positivamente la previsione di un organo di controllo nell’impresa sociale. Tale funzione svolge un ruolo di tutela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e allo stesso tempo garantisce che i benefici fiscali e di altra natura concessi all’impresa sociale siano effettivamente giustificati dall’attività svolta.

In questa visione, auspichiamo che questo modello possa essere riproposto, anche in forma modulare, per tutti gli enti privati del Terzo settore, per i quali la previsione di un organo di controllo sarebbe un conforto all’attività svolta e una garanzia di legittimità.

---

## ART. 7

Sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 2 le parole “, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo per quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi,” sono sostituite dalle seguenti: “svolge le attività di cui al comma 1 anche”;*
- 2) *al comma 3 le parole “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone criteri di indirizzo in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,”.*

Relazione: Le proposte di modifica, con riferimento al co. 2, è volta ad eliminare il concetto di autocontrollo perché ritenuto ambiguo e potenzialmente assai dannoso per il sistema nella sua declinazione applicativa. La tecnica dell'autocontrollo, indipendentemente da come sviluppata a livello di testo delegato, sarebbe concepita con tutta probabilità dagli enti privati del Terzo settore come un adempimento amministrativo e non come elemento di tutela dei soggetti terzi (Erario, *in primis*) interessati all'attività dell'organizzazione.

Per quanto concerne le “linee guida” di cui al comma 3, si rileva che il Ministero avendo la funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, pur non entrando nel merito specifico delle questioni tecniche concernenti il bilancio, deve in ogni caso essere delegato a dettare i criteri necessari per individuare la migliore informativa possibile soprattutto in riferimento alla valutazione dell'impatto sociale, in special modo con riferimento alle convenzioni di cui al precedente comma 2. In questa previsione, si propone di modificare la dizione di “linee guida” con “criteri di indirizzo”.

In aggiunta, la scelta effettuata in Assemblea di aprire un tavolo di consultazione sullo sviluppo delle predette linee guida con altri soggetti istituzionali dovrebbe essere effettuata in sede di testo delegato poiché tale aspetto è legato più propriamente alla regolamentazione delle norme tecniche; tale soluzione è stata, per esempio, correttamente applicata nella disciplina dell'impresa sociale, laddove l'intervento tecnico dell'allora Agenzia per le organizzazioni non lucrative di

---

utilità sociale è richiamato nei testi delegati del dlgs 155/2006 recante la “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” e non nel citato decreto di riferimento.

Ciò premesso, è evidente, che l’orientamento del Ministero di coinvolgere nello svolgimento dell’attività più di tipo operativo gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore, destinatari della riforma, è un segnale di garanzia per la definizione di documenti applicativi che risultino generalmente riconosciuti nel settore. Parimenti, qualora il legislatore optasse per coinvolgere normativamente già in questa sede, i rappresentanti istituzionali degli enti del Terzo settore per la predisposizione delle linee guida del bilancio sociale, occorrerebbe modificare il richiamo, inserendo, in luogo di “gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore” la formulazione di “gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore nonché le associazioni e gli ordini professionali maggiormente coinvolti nella riforma”.

L’intervento degli ordini professionali qualificati, chiamati poi alla concreta applicazione delle norme è un elemento, infatti, imprescindibile per l’adozione delle principali prassi in materia. Si consideri, in questa ottica, che il CNDCEC ha emanato già nel 2004 la raccomandazione n.7, Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione, riferimento per molte organizzazioni operanti nel settore, ed ha partecipato alla stesura delle linee guida del bilancio sociale dell’allora Agenzia per il terzo settore. Inoltre, il Consiglio nazionale è stato parte attiva dell’evoluzione della rendicontazione degli enti privati del Terzo settore emanando molteplici raccomandazioni di natura contabile nonché partecipando –con l’Organismo Italiano di Contabilità e l’allora Agenzia per il terzo settore- alla stesura dei principi contabili per gli enti non profit.



---

## ART 9

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) *alla lettera a) le parole “alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente” sono sostituite dalle seguenti: “a quella di carattere generale di cui all’art. 1”;*
- 2) *alla lettera d) dopo le parole “obblighi di” sono inserite le seguenti: “rendicontazione e controllo e”;*
- 3) *alla lettera e) dopo le parole “regimi fiscali” sono aggiunte le seguenti: “ , previdenziali”.*

Relazione: Le modificazioni proposte all’art. 9 coordinano alcune previsioni già considerate nei precedenti articoli. Più specificamente, si correla la definizione di enti privato del Terzo settore con la definizione, prevista a livello fiscale, di ente non commerciale.

È stata, poi, inserita anche a livello fiscale la previsione di disciplinare forme di rendicontazione e controllo anche in presenza di benefici fiscali. È evidente, infatti, che nel momento in cui siano presenti sistemi agevolativi, le motivazioni che “giustificano” tale circostanza debbano essere rendicontate e verificate adeguatamente.